Prot. n. 29062 del 25.05.2022

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio 1 – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e continua

AVVISO Formazione per la creazione di nuova occupazione – ex Avviso 33/2019

Rubrica FAQ aggiornata n. 4 del 19-05-2022

N. Prog.	Quesito (sintesi)	RISPOSTA
1.	In fase di presentazione della proposta progettuale, è sufficiente per il soggetto proponente l'accreditamento della sola sede direzionale, trattandosi sempre di sede operativa, indicando nel progetto le sedi di erogazione occasionali che saranno accreditate nel rispetto dell'art 4 co 7, oppure il soggetto proponente debba avere accreditato o aver presentato istanza di accreditamento anche per la sede di erogazione occasionale prima della presentazione dell'istanza progettuale?	Come indicato al comma 7 dell'art.4 dell'Avviso, le attività formative possono realizzarsi anche presso sedi didattiche occasionali ubicate in Sicilia e se non sono ancora autorizzate, l'ente dovrà presentare istanza entro 20 giorni dalla notifica di avvenuta ammissione alla fase di valutazione da parte del Servizio 1° - Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua. Ulteriormente specificato alla lettera d dell'art.12 dell'Avviso che gli interventi devono essere espletati nelle sedi indicate nei progetti presentati e approvati dall'Amministrazione ed eventuali modifiche delle stesse, su richiesta debitamente motivata da parte del soggetto proponente, dovranno essere oggetto di modifica provvedimentale da parte del Servizio I -programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua -previa autorizzazione del competente Servizio VI - Sistema di accreditamento e delle competenze della formazione professionale - del Dipartimento della Formazione Professionale. Tutte le variazioni approvate devono essere aggiornate sul S.I. PO FSE 1420, sezione anagrafica dell'operazione e la relativa documentazione deve essere caricata sul gestore documentale dell'operazione.
2.	L'assunzione dei tirocinanti da parte dell'azienda ospitante, prevista con contratto di tipo subordinato (indeterminato a termine, di durata non inferiore a 5 mesi) può anche essere di tipo partime e, in caso affermativo se c'è un impegno orario settimanale minimo da garantire oppure occorre rifarsi al CCLN di categoria?	Si rimanda a quanto indicato al comma 2 dell'art.15 dell'avviso per ribadire che un intervento si intende finalizzato se si conclude con almeno il 25% di assunzioni, ovvero risulti uguale o superiore alla soglia del 25% dichiarata nella garanzia occupazionale, calcolato sul numero dei partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% del percorso formativo previsto, tirocinio in impresa compreso, con un contratto di lavoro subordinato (indeterminato o a termine, di durata non inferiore a 5 mesi). Si faccia riferimento all'art.15 comma 2 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021
3.	Per gli allievi che sono costretti a stare a casa poiché in quarantena o perché hanno	Non si fa riferimento nell'Avviso a casi di assenza legati alla positività al covid-19. Sicuramente la malattia dovrà essere documentata da apposita documentazione medica attestante i

	contratto il virus è possibile tramite apposito certificato medico non considerare le ore di assenza al fine del calcolo della percentuale assenza?	motivi dell'assenza. Riguardo alla quarantena e alle ore di assenza bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nelle Circolari dell'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale n. 9 prot.24777 del 18.03.2020 e n. 15 prot.30157 del 21/04/2020 e confermate dalla nota n.1866 del 13/01/2022, sempre dello stesso Assessore. A titolo esemplificativo, alla lettera i dell'art.13 dell'Avviso si fa riferimento ai casi che non vengono considerati abbandono che dovranno essere certificati da adeguata documentazione a supporto.
4.	La percentuale massima di assenze del 30% è da intendersi solo sul percorso d'aula (max 300 ore) o sul percorso d'aula + tirocinio (max 540 ore)	Si faccia riferimento all'art.6 comma 7 dell'Avviso, dove viene riportato che in caso di abbandono è possibile sostituire l'allievo con un allievo uditore purché questo abbia frequentato almeno il 70% del percorso formativo (attività formativa in aula + attività di tirocinio formativo in impresa). Inoltre, a conferma, alla lettera i dell'art.13 dell'Avviso si legge che sono considerati allievi validi coloro che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste dal corso. E infine, al comma 2 dell'art.15 dell'avviso si ribadisce che un intervento si intende finalizzato se si conclude con almeno il 25% di assunzioni, ovvero risulti uguale o superiore alla soglia del 25% dichiarata nella garanzia occupazionale, calcolato sul numero dei partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% del percorso formativo previsto, tirocinio in impresa compreso.
5.	Per gli allievi che sono costretti a stare a casa per motivi di quarantena è possibile attivare la FAD sincrona?	Fermo restando il riferimento alle disposizioni aggiornate in materia di quarantena, diverse per vaccinati e non vaccinati, nei casi previsti dalla Legge che obbligherebbero alla quarantena, si faccia riferimento ancora alle indicazioni contenute nelle Circolari emanate dall'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale n. 9 prot.24777 del 18.03.2020 e n. 15 prot.30157 del 21/04/2020 e confermate dalla nota sempre dello stesso Assessore n. 1866 del 13/01/2022.
6.	Per gli allievi dimissionari per motivi di lavoro o di salute, quale tipologia di certificazione l'ente gestore deve produrre per evitare eventuali decurtazioni del finanziamento?	Alla lettera i dell'art.13 dell'Avviso si fa riferimento ai casi di abbandono, tra i quali la dimissione di un allievo dal corso in ragione di un'assunzione di durata almeno semestrale da parte di impresa e una grave patologia certificata sofferta dall'allievo (oltre alla eventuale disabilità già riconosciuta) ed intervenuta nel periodo di svolgimento dell'intervento formativo o decesso dell'allievo. In tali casi deve essere prodotta adeguata documentazione a supporto dei motivi dell'abbandono. Nel caso di dimissioni per motivi di lavoro deve essere prodotto il contratto di lavoro. Per la malattia (prevista in caso di grave patologia) sarà necessario acquisire apposita certificazione medica.
7.	L'avviso finanzia esclusivamente le attività formative finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti	Si faccia riferimento all'art.2 comma 3 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021

8.	disoccupati/inoccupati in imprese siciliane operanti nei settori indicati all'art 2 punto 3. Dalla lettura dell'art 6 comma 1 sembrerebbe di si. All'art 2 punto 3 sembrerebbe che i settori indicati siamo da prediligere ma non esclusivi. Si chiede di chiarire tale aspetto. Si chiede conferma sulla possibilità di inserire in unico progetto formativo massimo 10	Si faccia riferimento all'art.6 comma 4 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021.
9.	corsi appartenenti ad uno o più settori previsti dall'avviso all'art 6 comma 4 Conoscere se la precedente	Si faccia riferimento all'art.9 così come modificato nel DDG n. 228
	esperienza in ambito formazione (ultimi 5 anni prima della pubblicazione GURS dell'Avviso) sia requisito essenziale alla partecipazione (vedi tabelle punto A n. 1-2-3 dell'All 3)	del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021. Si ricorda che le attività devono essere state realizzate con continuità nel periodo indicato e devono essere state concluse alla data di pubblicazione sulla GURS.
10.	Si chiede se la richiesta debba essere presentata dall'ente di Formazione o dall'Ente - impresa che si occuperà di assumere le risorse	Al comma 1 dell'art.4 dell'Avviso è specificato che possono presentare proposte progettuali a valere sull'Avviso enti di formazione, in forma singola o associata (ATI/ATS,) con sede operativa in Sicilia e accreditata alla macro-tipologia "Formazione continua e permanente, ai sensi del Regolamento di accreditamento DPR 25/2015 della Regione Siciliana, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro-tipologia prima della presentazione della domanda di finanziamento a valere sull'Avviso.
11.	Cosa si intende per id corso richiesto in tabella compilativa e dove questo possa essere eventualmente reperibile.	L'ID è un valore numerico attribuito al corso, identificandolo, nel momento in cui viene caricata la proposta formativa nella piattaforma informatica.
12.	Quali sono i documenti che devono essere prodotti per la rendicontazione?	L'articolo 12 dell'avviso disciplina la gestione e rendicontazione delle attività, facendo riferimento alle norme di attuazione del PO FSE 2014/2020 vigenti e di ogni altra disposizione derivante dalle norme comunitarie riferita al Fondo Sociale Europeo e applicabile al suddetto Programma Operativo. Per le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da allegare a rendiconto si fa esplicito rinvio all'ultima versione del "Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020", approvata con DDG 1196 del 10/04/2019 e pubblicata nel sito www.siciliafse.it, al link https://www.sicilia-fse.it/documenti-e-dati/documenti/ddg-

		1196-vademecum-versione-02-10042019.
13.	I docenti aderenti all'avviso devono obbligatoriamente presentare fattura al termine delle attività formative?	Se il docente esercita la propria attività con continuità ed abitualità è obbligato, ai sensi del DPR 633/72, ad emettere fattura al termine delle attività formative.
14.	Si richiedono informazioni per l'apertura della piattaforma avviso 33/2019 II edizione. Essendo la scadenza fissata per il 15-3-2022 ed essendo ancora la piattaforma non disponibile si chiede se è possibile sapere se quest'ultima sarà disponibile nei termini stabiliti o se verrà concessa un ulteriore proroga di presentazione.	E' stato pubblicato un comunicato in data 17-2-2022 avente prot.n. 9658 accessibile al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-02/COMUNICATO%20PROT.%209658%20DEL%2017.02.2022.pdf. I nuovi termini sono fissati nel comunicato pubblicato nel sito istituzionale avente prot n. 15858 del 16/03/2022.
15.	Essendo la scadenza fissata per il 15-3-2022 ed essendo ancora la piattaforma non disponibile si chiede se è possibile sapere se quest'ultima sarà disponibile nei termini stabiliti o se verrà concessa un ulteriore proroga di presentazione.	I nuovi termini sono fissati nel comunicato pubblicato nel sito istituzionale avente prot n. 15858 del 16/03/2022 .
16.	L'Art. 6 comma 4 prevede che si possono inserire all'interno della proposta progettuale un MASSIMO di 10 corsi di formazione e non si fa cenno alcuno al numero MINIMO dei corsi da presentare, ci chiediamo se: come previsto dall'Art. 6 punto 6 "Rientrando nei limiti di costo per proposta progettuale previsti nell'Art. 3 punto 4. (201.240,00 €) possiamo prevedere n. 3 corsi di formazione di 400 ore di aula e 120 di stage, per un totale di 1560 ore complessive rispettando quindi il limite massimo finanziabile e le ore massime previste (1560) previste dal progetto.	L'art 6 comma 6 è stato modificato con il DDG n. 164 del 31-01-2020 che ha rettificato il DDG n. 8050 del 27-12-2019 di approvazione dell'Avviso Pubblico n. 33 del 2019. Il primo periodo del comma 6, come riportato, è sostituito nel modo seguente: "il progetto formativo si articola in due fasi FASE 1: percorso formativo in aula: ciascuno dei corsi della proposta progettuale puo' avere un a durata variabile compresa tra un minimo di 40 ore ad un massimo di 300 ore () nel caso della durata di corso di ore 12° si potranno presentare al massimo 10 corsi nel caso di corsi della durata di 300 ore si potranno presentare al massimo 4 corsi."
17.	Entro quanto tempo dalla conclusione del tirocinio formativo l'azienda dovrà	Secondo l'articolo 2 comma 4, la finalità dell'Avviso è quella di sostenere la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a consentire un effettivo inserimento occupazionale; pertanto,

	stipulare il contratto di lavoro subordinato? "	l'eventuale contratto di lavoro subordinato, tra l'azienda e l'allievo, deve essere stipulato subito dopo la chiusura del corso.
18.	E' possibile presentare un corso di formazione previsto dal Repertorio delle qualificazioni della durata complessiva di 500 ore di cui 300 in aula e 200 di tirocinio, di cui solo 90 a carico dell'avviso e le restanti 110 a carico dell'ente" ed al termine fare gli esami per il rilascio della qualifica professionale?	Così come riportato nell'art 6 comma 6 modificato con il DDG n. 164 del 31-01-2020 di rettifica del DDG n. 8050 del 27-12-2019 di approvazione dell'Avviso Pubblico n. 33 del 2019. Il progetto formativo si articola in due fasi FASE 1 : percorso formativo in aula : ciascuno dei corsi della proposta progettuale puo' avere un a durata variabile compresa tra un minimo di 40 ore ad un massimo di 300 ore () nel caso della durata di corso di ore 12° si potranno presentare al massimo 10 corsi nel caso di corsi della durata di 300 ore si potranno presentare al massimo 4 corsi. Fase 2: ogni costo deve prevedere obbligatoriamente un tirocinio formativo in impresa, senza alcun onere a valere sul progetto, per una durata compresa tra un minimo del 30% e un massimo dell'80% del totale delle ore di formazione in aula ed in cui si dovra' prevedere la presenza di almeno un tutor aziendale ogni 5 allievi.
19.	L' art. 9 dell'Avviso Pubblico, rettificato con il DDG 228 del 16.03.2021, stabilisce che i punteggi verranno assegnati in base ai mesi di attività svolta. Il sistema informatico NON permette di inserire l'avvio delle attività corsuali ma solo la data di fine dei corsi. In questo caso come si assegnano i punteggi considerando l'impossibilità di inserire i mesi di attività svolta??????	E' previsto come da avviso e da sua rettifica
20.	Il criterio D stabilisce delle premialità a chi riesce a ottenere degli impegni, da parte delle imprese, ad assumere al meno il 25% dei formati. Se le imprese alla fine dei corsi non sono in grado di rispettare l'impegno preso, allegato n.4, visto l'altalenante situazione economica mondiale, cosa succede al progetto????	Art 15 comma 2 (così come modificato dal DDG n. 228 del 16-3-2022) e 3
21.	Destinatari art 5 – i giovani o adulti disoccupati per poter partecipare all'avviso devono avere un periodo di disoccupazione di almeno sei mesi?	Come indicato all'art 5 dell'Avviso il riferimento normativo per la definizione dello stato di non occupazione dei destinatari è il comma 1 dell'art 19 del D.lgs. 150/2015.

22. Se in un percorso ci sono due Il campo "Percentuale allievi formati che saranno assunti" deve aziende disponibili ma che assumere il valore minimo del 25% per ogni singola impresa che insieme completano il 25% compila l'Allegato 4. come possiamo caricarle sulla I documenti vanno firmati digitalmente o con firma olografa con sezione on line che non fa allegato documento di riconoscimento valido. inserire una % minore al 25%? Infine, come indicato all'art.4 comma 8, i soggetti proponenti, volta completata all'atto di presentazione devono accompagnare la domanda di Una domanda e generati gli allegati, finanziamento con la garanzia occupazionale, da parte di una o ogni singola impresa è tenuta più imprese con la quale si obbliga l'impresa (o le imprese) ad firma digitale accogliere i formandi nel tirocinio formativo e ad assumere il 25% documento o va bene la firma dei formati. olografa annesso con documento di identità? Le disponibilità invece delle imprese che accolgono gli allievi in stage vanno inviate successivamente tramite PEC? 23. E' possibile inserire eventuali No. Come indicato all'art.9 dell'Avviso in riferimento al criterio corsi finanziati a valere sulla A.2 in relazione all'esperienza del soggetto proponente riguardo prima edizione dell'Avviso 33, gli ambiti formativi previsti nella proposta progettuale, i corsi avviati prima della devono essere attuati, anche se non in continuità, nel periodo pubblicazione **GURS** degli ultimi 5 anni. in dell'Avviso e non conclusi ad oggi, limitatamente al periodo antecedente alla pubblicazione in GURS dell'Avviso in oggetto. 24. E' possibile articolare un corso La divisione in due aule degli allievi che partecipano ad uno come segue: Svolgere una stesso percorso formativo è contemplata se si considerano percentuale delle ore del corso queste due diverse aree tematiche come due sottocorsi attinenti, dividendole in due tematiche come già scritto, allo stesso profilo a condizione che gli allievi differenti. In sintesi, il corso partecipanti siano diversi e che la divisione d'aula garantisca un di più rispetto alle competenze di base possedute, specificatamente (che sarà unico) avrà una prima parte comune per tutti gli richieste dall'azienda che si impegna ad assumere. Si ricorda, allievi e una seconda parte in infatti, che l'Avviso prevede l'istituzione di corsi, al termine dei quali gli allievi conseguano una competenza indipendente dal cui gli allevi (in funzione di preferenze date in fase di Repertorio delle Qualificazioni, proprio perché costituisce un "di selezione) verranno divisi in più" rispetto alla formazione di base già conseguita dagli allievi. due aule per approfondire due diverse tematiche specialistiche ma afferenti alla stessa macroarea. 25. Si faccia riferimento per quanto riguarda l'attività presso imprese In riferimento alla capacità a quanto indicato al comma 8 dell'art.4 dell'Avviso e ai commi 6 e ricettiva delle aziende coinvolte 7 dell'art.6. nel progetto, considerato che la maggior parte di esse hanno un numero di dipendenti da 1 a 5, è possibile ospitare in azienda più tirocinanti dal momento

che le ore sono 90 per ciascun

26.	allievo e gli stessi potrebbero alternarsi nell'arco temporale dei 18 mesi previsti per la realizzazione del progetto? In riferimento all'art. 5 dell'Avviso DESTINATARI, l'esperienza maturata nel settore specifico di corso proposto può considerarsi come titolo di ammissione degli allievi al percorso formativo?	Come indicato all'art 5. comma 1 dell'Avviso gli allievi potranno essere inseriti nel percorso formativo se giovani o adulti disoccupati o in stato di non occupazione e se in possesso dei seguenti titoli che dovranno risultare coerenti col tipo di percorso proposto. • Qualifica professionale • Diploma professionale di tecnico • Diploma di scuola secondaria superiore • Diploma di tecnico superiore • Laurea vecchio e nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente riconosciuto ai sensi della normativa vigente Nella selezione degli allievi si dovrà prestare attenzione anche a quanto indicato al comma 2.
27.	La piattaforma di caricamento dell'avviso, per le aziende convenzionate, alla voce percentuale allievi formati che saranno assunti, non consente caricare meno del 25 di allievi formati. Per un singolo percorso formativo ci possono essere più aziende convenzionate ed ogni azienda si impegna ad assumere minimo il 25% degli allievi ospitanti in tirocinio. Quanto sopra è in contrasto con quanto riportato nell'allegato 4 dove ogni azienda s'impegna ad assumere il 25% dei formati e non degli allievi ospitanti in tirocinio. Si chiede una rettifica dell'allegato 4.	All'articolo 4 comma 8 viene riportato il limite percentuale riferito all'assunzione degli allievi formati. Nell'allegato 4 ritroviamo i punti a e b relativi alle dichiarazioni della singola impresa. Al punto a vengono indicati i dati inerenti al numero massimo di allievi formati ospitabili e il numero dei formandi ospitati. Il primo campo viene valorizzato attraverso la sezione edizione del gestore bandi, l'altro non è da valorizzare e, risulta inibito. Il punto b) riporta il dato relativo al limite percentuale all'assunzione degli allievi formati. Come da avviso tale valore non può essere inferiore al 25%.